

Codice A1502A

D.D. 24 febbraio 2017, n. 126

CIG in deroga - Autorizzazione in sanatoria alla liquidazione dell'integra-zione salariale da parte dell'INPS per la domanda contenuta nella Tranche n. 195-2013.

Visti:

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell'esaurimento dell'esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenuto dal Fondo Sociale Europeo avviata con l'intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l'Accordo Quadro dell'anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;

- le successive disposizioni relative agli ammortizzatori in deroga, che ne hanno modificato la fisionomia e le modalità di gestione, in specie il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 e i successivi provvedimenti attuativi e gli Accordi quadro regionali che si sono succeduti nel tempo;
- le risorse attualmente disponibili per la liquidazione dell'integrazione salariale in deroga, relative agli stanziamenti disposti con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, integrati dai residui delle gestioni precedenti;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni vigente nel 2013, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

Considerato:

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un'anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che ricorre all'integrazione salariale in deroga;
- che il presente provvedimento riguarda la domanda presentata in sanatoria il 1° febbraio 2017, prot. n. 7421 dalla ditta Kemia Tau srl, Codice Fiscale n. 11044420013, matricola INPS n. 8143372576, per 11 lavoratori operanti presso l'unità produttiva di La Cassa, per il periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2013, come indicato nella Tranche di autorizzazione n. 195-2013, riportata nell'Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante;
- che la richiesta deriva da una complessa vicenda, avviata con l'autorizzazione a fruire della CIGS per riorganizzazione aziendale per il biennio ricadente fra il 12 novembre 2013 e l'11 novembre 2015 concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla società Kemia Tau, per le sue sedi di La Cassa in Piemonte, di Arzignano in Veneto e di Santa Croce sull'Arno in Toscana, con i Decreti Direttoriali n. 83825 del 6 settembre 2014, relativo all'approvazione

del programma presentato e alla concessione del trattamento di CIGS del primo semestre del periodo richiesto, e n. 90268 del 28 maggio 2015, relativo alla concessione del semestre successivo, dal 12 maggio all'11 novembre 2014;

- che con il Decreto Direttoriale n. 96145 del 10 giugno 2015 sono stati annullati i provvedimenti sopra citati e non è stata autorizzata la proroga al pagamento della seconda annualità di CIGS per le irregolarità emerse nelle verifiche sulla gestione dell'intervento condotte dalle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti;
- che la Kemia Tau ha presentato ricorso avverso tale decisione, richiedendo il riesame della pratica, ma il Ministero del Lavoro ha ritenuto di confermare la decisione assunta con Nota del 5 agosto 2016, prot. n. 40/0016755;
- che a seguito di successivi approfondimenti, il Ministero del Lavoro ha concordato con la società interessata un piano di recupero parziale dell'integrazione salariale revocata, che prevedeva il ricorso alla CIG in deroga nel periodo ricadente fra il 12 novembre e il 31 dicembre 2013, l'erogazione della CIG Straordinaria per crisi nell'anno 2014, e nuovamente la CIG in deroga da gennaio a maggio 2015;
- che la concessione della nuova integrazione salariale per il periodo da gennaio 2014 a maggio 2015 è stata approvata con i Decreti Direttoriali n. 98018 del 14 dicembre 2016 (CIGS per l'anno 2014) e n. 1700001 del 22 dicembre 2016 (CIG in deroga da gennaio a maggio 2015), mentre il periodo iniziale ricadente tra novembre e dicembre 2013 non è stato coperto, a causa della non disponibilità di risorse ministeriali utilizzabili a tal fine, come precisato nel verbale della consultazione sindacale svolta in sede ministeriale per la concessione della CIGS in data 27 settembre 2016;
- che l'azienda si è pertanto rivolta alla Regione Piemonte richiedendo, per il tramite dell'Associazione Piccole e Medie Imprese, con lettera del 7 novembre 2016, prot. 2568/2016/SND/rg, di poter accedere alla CIG in deroga regionale, per la sola unità locale di La Cassa;
- che tale richiesta, visto il suo carattere anomalo, è stata sottoposta alla valutazione del Tavolo delle Parti Sociali piemontesi firmatarie degli Accordi Quadro che regolano la gestione di questo ammortizzatore sociale, che nell'incontro del 28 novembre 2016, pur con qualche riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali, che si sono astenute in merito, si è espresso a favore dell'intervento, previa richiesta alla competente Direzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che la Regione ha pertanto trasmesso alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro la nota prot. n. 42029/A1502A del 2 dicembre 2016, richiedendo il nulla osta del Ministero alla concessione della CIG in deroga regionale e lo sblocco del canale di trasmissione della domanda all'INPS, essendo l'annualità 2013 ormai chiusa a fini gestionali;
- che il Ministero del Lavoro ha concesso tale nulla osta con lettera del 29 dicembre 2016, prot. n. 0024514, trasmessa per conoscenza anche alla Direzione Generale Prestazioni a sostegno del Reddito INPS;
- che la Regione ha pertanto convocato l'azienda per l'esame congiunto preliminare alla presentazione della domanda di CIG in deroga, svoltosi in data 25 gennaio 2017, a seguito del

quale la domanda è stata presentata il 1° febbraio scorso, come sopra precisato, concordando con il CSI Piemonte che gestisce l'applicativo gestionale *on-line* Aminder dedicato alla CIG in deroga, l'apertura del sistema attualmente chiuso alla presentazione di nuove domande, con l'inserimento contestuale anche dei dati sulle ore di CIG effettivamente fruito dagli 11 lavoratori interessati;

- che la domanda è stata successivamente istruita e validata dagli uffici regionali competenti, che hanno verificato la completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita e il possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale sopra citato, nonché la trasmissione della marca da bollo richiesta, mentre la Regione ha definito con la competente Direzione Generale della sede centrale INPS le modalità di trasmissione della stessa sul sistema gestionale dell'Istituto;
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, l'ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell'Istituto, nonché la verifica che il monte ore indicato nei moduli SR41 non superi il monte ore riportato nell'Allegato A prima citato e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS della sussistenza di detti requisiti, per cui l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, come precedentemente specificato, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, integrate dai residui delle gestioni precedenti;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che la Regione assumerà un eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, si ritiene di autorizzare l'INPS a liquidare l'integrazione salariale in deroga alla domanda i cui identificativi sono riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa della presente Determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti dell'impresa riportata nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 195-2013, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in relazione a una domanda di CIG in deroga afferente alla gestione 2013, approvata in sanatoria previa autorizzazione ministeriale, in base all'iter amministrativo in premessa specificato. entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nel predetto Allegato A;
- di disporre che la domanda in questione venga liquidata dall'INPS utilizzando le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali 1600024 del 23 marzo 2016 e n. 1600107 del 22 dicembre 2016, integrate dai residui delle gestioni precedenti;
- di dare atto che verrà adottato un eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione concessa, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare agli uffici competenti del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche effettuate dalla sede INPS territoriale competente.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio SARCINELLI